

STATUTO

**"BUSSI MULTISERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSSI SUL TIRINO PE VIA
DELLA REPUBBLICA SNC

Numero REA: PE - 410434

Codice fiscale: 02277100687

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Bussi sul Tirino (PE), la società cooperativa denominata **"BUSSI MULTISERVIZI Società Cooperativa Sociale a r.l."**.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART. 2 DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (due-milasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 SCOPO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa, con delibera dell'organo di amministrazione, potrà aderire ad un'associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad

altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

1. manutenzione di verde pubblico o privato e altre attività nell'ambito della raccolta differenziata di rifiuti e dei servizi ecologici, eventuale avvio a recupero, stoccaggio, riciclaggio e commercializzazione di prodotti di risulta da cernita, lavorazione o selezione, in conto proprio e/o in convenzione con aziende pubbliche o private;
2. fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, ed in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalla leggi vigenti in materia per le cooperative sociali di tipo B;
3. attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;
4. gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti;
5. gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti, gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
6. gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole, ecc.);
7. attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti, ecc.);
8. attività varie: servizi di guardia campestre, addetti al posteggio veicoli, misuratori e simili; autotrasporto di merci per conto terzi;
9. attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc.) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc.). Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di ge-

stione di centri di diffusione riviste, giornali e simili;
inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere;
10. gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazioni economiche on-line;
11. gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;
12. servizio recapiti per Enti Pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli;
13. svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e manutenzione;
14. servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari;
15. servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari;
16. svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private, istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini;
17. effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti;
18. svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. La cooperativa potrà effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i prodotti agricoli anche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere;
19. fornire attività di consulenza e assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
20. gestione di attività e centri per l'alfabetizzazione informatica, sia off line che on line;
21. curare la formazione professionale e morale dei propri soci e non;
22. provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consorziali e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle

concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della coopera-

tiva, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 43 del presente statuto;
6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;
7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci

l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote nominative che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 43.

ART. 8 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
4. la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 37, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 10 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecuti-

vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

ART. 12 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge o contrattuali ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
10. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
11. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
12. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
13. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
14. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
15. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzi-

zione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le eventuali azioni legali, ovvero attivare le procedure arbitrali, ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 42.

ART. 14 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 43 del presente statuto.

ART. 15 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai

fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 19 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 20 SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-

cesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 21 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'organo di controllo legale e contabile.

ART. 22 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 ;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale ;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c., secondo quanto previsto nel successivo art.

37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;

8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

12) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;

13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il

consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 26 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti

ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART. 27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n.3 (tre) a n.5 (cinque) consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.

I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 29 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;

- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
- o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
- q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capita-

le sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

ART. 30 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 31 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 32 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 33 ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE CONTABILE

La cooperativa può nominare un organo di controllo che potrà esercitare anche il controllo contabile e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ART. 34 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi

dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 35 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il controllo contabile, ove si verificassero i presupposti di legge di cui, è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 36 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Eu-

ro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 39 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 37 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 20.

ART. 38 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART. 39 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 37 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 40 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 25, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-

ne, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 41 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 42 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 43 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato in calce e a margine: MARCO GIANCATERINO, EDOARDO SILVESTRI, DI FRANCESCANTONIO ALESSANDRO NINO, BALDASSARRE FLAVIA, SARA DIRACCA Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi art.
10 comma 3, DPR 445/2000.